

# LA GIUSTIZIA SPORTIVA TRA LA DISAPPLICAZIONE DELLE SUE STESSE REGOLE, LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI E IL TOTEM DELL'ART. 4 NOTE A MARGINE DEL "CASO PLUSVALENZE"

**Antonio Armentano**

Avvocato nel Foro di Castrovillari

## **Abstract**

*L'articolo affronta le tre decisioni sportive che, in un breve arco temporale, si sono occupate della vicenda delle plusvalenze – conclusasi con la penalizzazione della Juventus e l'inibizione dei suoi più importanti dirigenti. L'autore si pone in posizione critica sull'ammissibilità della "riapertura" del procedimento, non sussistendo i presupposti che avrebbero potuto legittimare la revocazione della pronuncia che aveva prosciolto tutti i deferiti; sull'applicazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sia per l'assenza di una norma che vieta la pratica delle plusvalenze, sia perché tale pratica, dovrebbe essere invece valutata ai sensi dell'art. 31 dello stesso Codice; sul proscioglimento delle altre società coinvolte, trattandosi di una fattispecie che, se illecita, si perfeziona con il concorso necessario di due soggetti; sulla carenza di motivazione circa il totale dei punti di penalizzazione e l'automatica conseguenza dell'alterazione del risultato sportivo.*

Parole chiave: Plusvalenze, Revocazione, Lealtà, Principi generali

---

## **Abstract**

*The article analyses the three decisions that, in a short time, dealt with the capital gains affair – which ended with Juventus being penalized and its most important executives being disqualified. The paper criticize the admissibility of the "reopening" of proceedings, since the conditions that could have legitimized the revocation of the pronouncement – with which all the defendants have been exonerated – do not exist; on the application of article 4 of the Code of Sports Justice, both because there is no rule prohibiting the practice of capital gains, and because this practice, at most, should be evaluated in the light of the provision of article 31 of the same Code; on the acquittal of the other clubs involved, since this is a case that, if illicit, is perfected with the necessary concurrence of two subjects; finally, on the lack of motivation regarding the quantification of penalty points and the alleged automatic consequence of the alteration of the sports result.*

Keywords: Capital gains, Revocation, Loyalty, General principles

---

## 1. Introduzione

Ora che la vicenda delle plusvalenze fittizie si è conclusa – con la punizione della sola Juventus tra tutte le società coinvolte – è possibile esprimere delle valutazioni definitive sia sul contenuto delle pronunzie che si sono succedute nell’arco temporale di pochi mesi, sia, più in generale, sulla credibilità del sistema della giustizia sportiva.

L’articolo, in primo luogo, si prefigge di dimostrare che il procedimento conclusosi con il proscioglimento di tutti i deferiti non poteva essere riaperto, non apparendo ammissibile il ricorso per revocazione; in secondo luogo, critica la scelta di applicare l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva sebbene vi sia una norma (l’art. 31 dello stesso Codice) che sanziona le violazioni in materia gestionale ed economica nella quale far rientrare, mancando una disposizione specifica che le regolamenti, le plusvalenze fittizie; infine sottolinea le crepe motivazionali sul *quantum* della penalizzazione inflitta alla Juventus e l’illogicità di una costruzione giuridica secondo cui a dover essere punito per un fatto (allo stato, lecito) che si realizza con il concorso necessario di due soggetti sia soltanto quello che lo ha commesso più volte perché la reiterazione lo rende illecito.

Senza entrare ancora nel merito degli aspetti più squisitamente tecnici, ad una prima e generale valutazione sembra che la complessità delle questioni esaminate avrebbe richiesto un grado di approfondimento maggiore sul piano processuale, anche in rapporto alle rilevanti conseguenze sotto il profilo sportivo ed economico, e non l’approccio precipitoso, imposto forse dalla tempistica del procedimento, con cui esse sono state trattate.

## 2. L’iter del procedimento

Il percorso che ha portato alla condanna della Juventus passa attraverso tre decisioni: la n. 63 del 30 gennaio 2023 della Corte Federale d’Appello che ha comminato alla società la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica; la n. 40 dell’8 maggio 2023 del Collegio di Garanzia dello Sport che, nel confermare sostanzialmente l’impianto motivazionale del provvedimento endofederale, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti verso quest’ultimo, ha rinviato il giudizio alla CFA per una nuova “valutazione [...] in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”; la n. 110 del 30 maggio 2023 della CFA che ha ridotto a 10 i punti di penalizzazione.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La condanna, ovviamente, ha avuto riflessi anche in ambito UEFA. Ed infatti la Prima Camera del CFCB (l’Organo di Controllo Finanziario dei Club), sul presupposto della violazione da parte della Juventus del quadro normativo della UEFA e dell’accordo transattivo sottoscritto nell’agosto del 2022, previa risoluzione di tale accordo, ha deciso di escluderla dalle competizioni europee per la stagione 2023/24 imponendo ad essa anche il pagamento di un contributo economico di 20 milioni di euro. Tuttavia, la metà di tale somma è condizionale e perciò dovuta solo se i bilanci annuali, per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025, non siano conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G al Regolamento UEFA sulle licenze dei club e sulla sostenibilità finanziaria (al momento della stesura del presente articolo non risulta ancora

Tuttavia, per ricostruirne correttamente le tappe, è necessario prendere le mosse dall'atto di deferimento con il quale il Procuratore Federale ha incolpato gli amministratori della Juventus per aver sottoscritto decine e decine di “variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione [...] indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite [...]”, nonché per “aver redatto, sottoscritto ed approvato [...] i Bilanci [...] della società ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie [...]”, e la Juventus stessa, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del CGS, per “avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C.”.

Con le pronunzie n. 128 del 22 aprile 2022 e n. 89 del 27 maggio 2022 il Tribunale Federale Nazionale prima e la CFA poi avevano integralmente rigettato, sia pure con motivazioni diverse, le richieste avanzate dalla Procura Federale (inibizione per le persone fisiche e ammenda per la società) perché, nell'attuale assetto delle Carte federali, non esistono “delle regole codificate” alla cui stregua verificare se i valori delle compravendite dei diritti alle prestazioni dei calciatori “si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato” (così è scritto a pag. 27 della decisione n. 89/2022). Sempre in tale decisione, dopo aver dato atto della “vastità del fenomeno” delle operazioni cosiddette “a specchio” (paragrafo 9.), veniva sottolineata la necessità di un intervento immediato del Consiglio Federale (paragrafo 10.), tant'è che nelle conclusioni, tra l'altro, era espressamente scritto: “Deve essere altresì disposta la trasmissione della presente decisione al Presidente della Federazione affinché valuti l'opportunità di assumere una iniziativa normativa urgente, secondo quanto indicato in motivazione”.

La predetta decisione è stata impugnata dalla Procura Federale, ex art. 63, comma 1, lett. d), del CGS, con ricorso per revocazione parziale (perché l'impugnativa non è stata proposta nei confronti di tutte le parti del procedimento) basato sostanzialmente sugli atti di indagine – riguardanti la Juventus, il suo Presidente, i consiglieri di amministrazione ed altri dirigenti – *medio tempore* compiuti dalla Procura della Repubblica di Torino. L'imponente mole di atti trasmessi da quest'ultima (poi dichiarata territorialmente incompetente dalla Suprema Corte) alla Procura Federale (tra i quali quelli “di particolare valenza dimostrativa fondanti le ragioni di revocazione” sarebbero le “intercettazioni telefoniche e ambientali”, i “documenti sequestrati” all'esito delle perquisizioni presso la sede della società, la “delibera Consob n. 22482/2022 del 19.10.2022” ed “i comunicati stampa” della Juventus) aveva “consentito di conoscere elementi nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione della Corte federale di Appello a Sezioni Unite [...] la cui conoscenza avrebbe certamente comportato una diversa pronuncia”. Insomma, “Detti elementi istruttori, secondo la Procura federale, confermano l'esistenza di un sistema collaudato della FC Juventus S.p.A. di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, finalizzati alla realizzazione di plusvalenze artificiali” (tutto questo si legge a pag. 18 del provvedimento n. 63/2023 della CFA).

---

pubblicato il dettaglio della decisione e pertanto si rimanda alla lettura dei comunicati visibili sul sito [www.uefa.com](http://www.uefa.com)).

### 3. L'analisi delle tre decisioni

Le pronunzie n. 63/2023 della CFA e n. 40/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport, al netto della questione della mancanza di una norma *ad hoc* sul divieto delle plusvalenze, non sono condivisibili nella parte in cui hanno ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione e non sono convincenti sull'applicabilità dell'art. 4 del CGS; esse, unitamente a quella della CFA da ultimo adottata (la n. 110/2023), non spiegano poi i motivi ed il criterio del *quantum* della penalizzazione inflitta alla Juventus.

Ai fini di una migliore chiarezza espositiva, è opportuno analizzare partitamente tali decisioni.

#### 3.1. La revocazione della decisione della CFA n. 89/2022

Poiché la Procura Federale ha chiesto la revocazione invocando il presupposto codificato alla lettera d) dell'art. 63, comma 1, del CGS, conviene prendere le mosse da tale norma, riportandone integralmente il testo: "Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa".

Si tratta allora di verificare se nella fattispecie in esame sono ravvisabili i presupposti previsti dalla lettera d), non prima di aver ricordato che i fatti posti a base dell'incolpazione, come è scritto nell'atto di deferimento, sono stati individuati nella copiosità delle operazioni, nella contabilizzazione di plusvalenze fittizie e nell'alterazione sistematica dei libri contabili in attuazione di un unico disegno.

In altri termini, occorre stabilire se i fatti oggetto d'indagine da parte della Procura della Repubblica di Torino presentino il carattere della decisività ed il loro mancato esame sia dipeso dall'impossibilità di conoscerli prima oppure se essi siano successivi al passaggio in giudicato della decisione (nel caso di specie, la n. 89/2022) ed abbiano altresì il requisito della novità rispetto a quelli già delibati dalla giustizia sportiva ed oggetto del deferimento.

Su tale questione preliminare la pronunzia n. 63/2023 della CFA, ignorando la congiunzione disgiuntiva "oppure" contenuta nella lettera d) della norma sopra citata, sembra fare indistintamente riferimento alle due (diverse) ipotesi che invece sono ivi indicate con grande

precisione. Questo si legge, rispettivamente, alle pagine 19 e 21: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione” (qui il fatto non conosciuto, anziché essere collegato, come dovrebbe, alla sua “decisività”, viene accostato alla circostanza che la sua conoscenza avrebbe comportato una decisione di diverso contenuto); “Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata” (in questo passo il fatto nuovo – che, per essere rilevante, dovrebbe essere “sopravvenuto” e quindi essersi verificato in un momento successivo a quello in cui la decisione è diventata inappellabile – viene viceversa considerato in funzione della circostanza che prima non era noto).

La commistione operata dalla Corte tra (omesso esame del) “fatto decisivo non conosciuto” e “fatto (nuovo) sopravvenuto” (che avrebbe comportato un diverso esito del giudizio), come se fossero la stessa cosa, è palesemente errata e non è affatto accettabile, tanto più che, essendo la revocazione uno strumento di impugnazione avente carattere eccezionale, la sua ammissibilità dovrebbe essere esaminata scrupolosamente con estremo rigore.

La verità è che i fatti, nella loro concreta materialità, sono gli stessi in precedenza già analizzati dalla CFA nella decisione n. 89/2022. Solo che, adesso, anziché essere valutati singolarmente in relazione a ciascuno degli scambi contestati, vengono ricondotti ad unità mediante il comune denominatore del “sistema fraudolento in partenza”. Ora, se questo è vero, è evidente che le circostanze di fatto alla luce delle quali è stata richiesta la revocazione, lungi dall’essere decisive e non note oppure sopravvenute e nuove, sono state semplicemente lette in modo diverso attraverso una duplice operazione: da un lato, si sostituisce l’oggetto della valutazione (non più, lo si ripete, i singoli atti di scambio con valori che si asseriscono fittizi, ma un’attività ricorrente e continua: “Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio”: così è scritto a pagina 24 della decisione); dall’altro, si considerano quei singoli atti come parti di un unico disegno volto a creare plusvalenze artificiali (“la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte”: questo si legge alla pagina 25).

Tuttavia tale ricostruzione – oltre ad essere smentita *per tabulas* perché, come visto, nell’atto di deferimento le contestazioni della Procura Federale fanno riferimento proprio al fatto

dell'attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite (cioè le plusvalenze artificiali) e della sistematica alterazione dei documenti contabili – appare, a tutto concedere, comunque forzata per almeno due ragioni: innanzi tutto perché il fatto sconosciuto (l'esistenza di un sistema fraudolento), e però contestato con il deferimento, è la risultante di fatti ben noti, già vagliati e non sanzionati (le singole operazioni di scambio); in secondo luogo perché, se non esiste una norma che vieta le plusvalenze, queste restano lecite sempre, sia quando rappresentano la conseguenza degli scambi posti in essere, sia quando costituiscono lo scopo di una politica societaria, sia quando sono reiterate.

A questo punto, per dimostrare l'errore di aver dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione, conviene fare una piccola digressione sullo stato dell'arte di tale istituto nell'ambito del processo civile che, non a caso, è richiamato espressamente dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 2, comma 6): “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

La revocazione è definita dalla dottrina più autorevole come un mezzo di impugnazione eccezionale a critica vincolata, esperibile per motivi tassativi.<sup>2</sup>

La giurisprudenza, dal canto suo, nell'affermare costantemente il principio secondo cui “attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi”,<sup>3</sup> ha statuito “l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione”.<sup>4</sup>

In questo quadro risultano più che fondati i dubbi sull'ammissibilità dello strumento processuale impiegato e a rigore di logica occorrerebbe concludere in senso manifestamente contrario.

Venendo all'art. 4 del CGS, va ricordato che la Juventus è stata deferita, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del medesimo Codice, “per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. [...]”.

Orbene, premesso che il giudizio di revocazione poggia sullo stesso impianto del procedimento conclusosi con la decisione nei cui confronti è stata proposta l'impugnazione, e quindi sui deferimenti così come formalizzati dalla Procura Federale senza alcuna possibilità di modifica, il ragionamento seguito dalla Corte a sostegno dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, non è persuasivo. Questo articolo laddove è sancito il principio di lealtà, probità e correttezza, è una norma generale (di chiusura) nella quale è possibile far rientrare tutti quei comportamenti che non trovano un'apposita collocazione in altre disposizioni del Codice. Senonché proprio l'art. 31, comma 1, la cui rubrica è intitolata “Violazioni in materia gestionale ed economica”, prevede la sanzione dell'ammenda con diffida per la società che commette alcuni specifici fatti (che sono poi quelli contestati alla Juventus): “Costituisce illecito amministrativo la mancata

<sup>2</sup> Cfr. A. Attardi, *La revocazione*, Padova, Cedam, 1959; A. Cerino Canova, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, Cedam, 1973; S. Satta, C. Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, Cedam, 2000; E. T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984.

<sup>3</sup> Così, tra le altre, Cass., 19 marzo 1983, n. 1957.

<sup>4</sup> In tal senso, per tutte, Cass., 25 luglio 2007, n. 16402.

produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

A fronte di una norma così precisa e dettagliata, volta a punire gli illeciti gestionali ed economici, non dovrebbe residuare spazio, anche in virtù del principio di specialità, per l'applicazione del citato art. 4, a maggior ragione se la violazione dei principi in esso contenuti neppure è stata oggetto di contestazione.

I giudici federali invece, richiamando precedenti pronunzie della stessa CFA ed un parere del Collegio di Garanzia, pongono l'accento sulla peculiarità dell'ordinamento sportivo, ispirato a valori di cui sono espressione proprio i principi generali di lealtà, probità e correttezza. In tale contesto questi principi, sebbene sia difficile individuare i limiti della loro applicazione – trattandosi di clausole generali che hanno la struttura tipica di norme incomplete prive di una propria autonoma fattispecie –, acquistano una rilevanza così grande da concretizzarsi nell'ambito dei programmi normativi di altre disposizioni (cfr. pagg. 32 e 33).

A ben guardare, però, questo modo di vedere le cose crea un corto circuito, inaccettabile sul piano logico-giuridico, che cancella il principio della certezza del diritto: infatti, se le suddette clausole generali, oltre a fungere da norme di chiusura, informano di sé qualsiasi altra disposizione dell'ordinamento sportivo, ogni comportamento, che sia previsto e sanzionato specificamente oppure no, violerebbe sempre e comunque l'art. 4.

È vero che il principio di lealtà, in altre vicende che hanno scosso duramente il mondo del calcio (è il caso, ad esempio, di “Calciopoli”),<sup>5</sup> è stato invocato ed applicato per condannare comportamenti privi di uno specifico riferimento normativo. Ma una cosa è utilizzare la disposizione che contempla il principio di lealtà, nella sua reale funzione di norma di chiusura, per colmare eventualmente una lacuna dell'ordinamento, altro è applicarla ponendola accanto a quella che disciplina una determinata fattispecie o, peggio ancora, facendola prevalere su quest'ultima. A ragionare così, peraltro, si finirebbe con l'attribuire all'art. 4 una sorta di efficacia generalizzata snaturandone la funzione.

Che la norma in questione, per la giustizia sportiva, sia più che altro un totem è dimostrato plasticamente da una pronunzia del Collegio di Garanzia dello Sport<sup>6</sup> così massimata: “In tutti gli ordinamenti federali, la lealtà sportiva assume la portata di un canone generale di comportamento la cui violazione è contestata in due modi: in via indiretta, qualora si sa in

---

<sup>5</sup> Su tale caso cfr. G. Gentile, *Modelli concettuali e ragionamento probatorio nella prima sentenza penale su “Calciopoli”*, in *Foro Nap.*, 2012, 1, pp. 192-208; V. Mirra, *Primi commenti agli arbitrati della Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport. Verso la fine di Calciopoli: perplessità ed auspici*, in *Nuov. Dir.*, 2007, 1-2, pp. 94-105.

<sup>6</sup> Si tratta della decisione n. 66 del 6 agosto 2019 (quarta Sezione).

presenza di una fattispecie riferibile ad un illecito disciplinare tipico; e in via diretta nell'ipotesi contraria in cui manchi un illecito disciplinare tipico in relazione ad un comportamento ritenuto sanzionabile. Nella prima ipotesi, in cui viene addebitato uno specifico illecito disciplinare previsto da una norma federale, può essere altresì imputata la violazione della lealtà per il fatto stesso di aver violato una norma federale. Nella seconda ipotesi, in cui il fatto non è ascrivibile ad un illecito disciplinare tipico, è direttamente imputata la violazione della lealtà, quale contenitore idoneo a comprendere una serie indeterminata di condotte”.

Un vero e proprio arzigogolo, questo, che confligge con i più elementari principi posti alla base di un qualsiasi ordinamento giuridico e che perciò non vale la pena di commentare oltre.

Quanto, infine, ai motivi che hanno indotto la CFA a sanzionare con 15 punti di penalizzazione il comportamento della Juventus, la decisione *de qua* non svela l'*iter* seguito per addivenire a tale conclusione e neppure il metodo applicato.

Tale omissione è ancor più rilevante ove si consideri, da un lato, che il CGS [art. 8, comma 1, lett. g), richiamato dall'art. 4, comma 2, per la violazione del principio di lealtà], nel prevedere la “penalizzazione di uno o più punti in classifica”, affida, di fatto, al giudice il potere discrezionale di stabilirne l'entità; dall'altro, che la pena inflitta alla Juventus è di gran lunga superiore a quella richiesta dalla Procura Federale (9 punti di penalizzazione).

Vi è un altro passaggio della decisione – laddove è detto che la sanzione “deve essere proporzionata anche all'inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione” (pagina 34) – per il quale si potrebbe dire che la motivazione è reticente o, quanto meno, apodittica. Si tratta di un'affermazione che, per come è formulata, lascia il tempo che trova ed invece, nell'ottica della Corte, dovrebbe servire a giustificare il cospicuo numero di punti di penalizzazione. In realtà, i giudici federali non spiegano le ragioni del perché (qual è il nesso di causalità tra il comportamento sanzionato ed il risultato sportivo?), del come (in che maniera e con quali modalità sarebbe stata alterata la competizione?) e del quando (in quale stagione sportiva e, soprattutto, in quali gare il risultato del campo avrebbe risentito del sistema delle plusvalenze?) sarebbe avvenuta l'alterazione del risultato sportivo (l'uso dell'aggettivo “inevitabile” lascerebbe pensare che, a parere della Corte, quell'effetto sia automatico), con la conseguenza che anche il principio di proporzionalità sembra essere stato scomodato gratuitamente.

Altrettanto incomprensibile è il passo sulle finalità del processo sportivo: “Scopo del processo sportivo [...] non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell'ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell'illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico – cioè riferito a più operazioni e più annualità – come contestato dalla Procura federale” (pagina 31).

Il significato sembrerebbe questo: alla giustizia sportiva non importa accertare l'entità delle plusvalenze e verificare se esse, oltre ai bilanci, abbiano falsato il risultato sportivo essendo sufficiente appurare solo l'esistenza del fenomeno e la sua sistematicità. Ciò che, in altre parole,



equivale a dire che il processo sportivo non è diretto all'accertamento meticoloso di determinati fatti, atti e comportamenti, ma solo a convalidare o confutare le tesi della Procura Federale.

### 3.2. L'annullamento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

Davanti al massimo organo giurisdizionale in materia di giustizia sportiva le questioni dell'(in)ammissibilità della revocazione, dell'(in)applicabilità dell'art. 4 del CGS e della (in)sufficienza della motivazione con riguardo alla penalizzazione inflitta alla Juventus hanno trovato risposte poco convincenti, confuse e dogmatiche, frutto, probabilmente ed a tacer d'altro, anche di un malinteso senso di autonomia dell'ordinamento sportivo che rischia di ridondare in autoreferenzialità.

Il Collegio di Garanzia, nel solco già tracciato dalla CFA, ha perseverato nell'errore di non distinguere i presupposti (fatto decisivo già accaduto, ma non noto e perciò non esaminato; fatto nuovo sopravvenuto) di ammissibilità del ricorso per revocazione ed anzi, se possibile, lo ha reso ancora più evidente giustapponendo al “fatto decisivo non conosciuto” e al “fatto (nuovo) sopravvenuto” – considerati, a dispetto del tenore letterale della norma, un tutt'uno e senza peraltro mai indicarli concretamente nella loro individualità – anche elementi ad essi estranei: “Il ricorso per revocazione proposto dalla Procura Federale e la successiva decisione della Corte Federale d'Appello fanno [...] chiaro riferimento a fatti nuovi e decisivi che non erano conosciuti nei precedenti gradi di giudizio (che si erano conclusi con il proscioglimento dei deferiti) e che se, viceversa, fossero stati conosciuti avrebbero condotto ad una pronuncia diversa. Sulla base dei nuovi elementi acquisiti, ai quali la Corte Federale fa ampio riferimento nella motivazione della sua decisione, la stessa Corte ha, quindi, ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione, anche sul punto con ampia motivazione, per poi ritenerlo anche fondato nel merito nel giudizio rescissorio. L'acquisizione dei nuovi documenti ha, dunque, consentito alla Corte d'Appello Federale di effettuare una nuova valutazione e una nuova qualificazione dei fatti anche in relazione all'elemento soggettivo e, comunque, di avere una nuova chiave di lettura complessiva, anche grazie agli elementi emersi dalla nuova documentazione acquisita, tanto che, appunto, se fossero stati conosciuti prima avrebbero determinato conclusioni diverse e, quindi, una pronuncia diversa” (pag. 30).

In appena tredici righe di motivazione il Collegio equipara il fatto nuovo al fatto decisivo non conosciuto, fa riferimento all'acquisizione di nuove prove documentali e ripete, a mo' di *refrain*, che, se questi elementi (fatti e prove) fossero stati conosciuti prima, il giudizio avrebbe avuto un esito differente.

Nel tentativo di fare un po' di chiarezza, va opportunamente ribadito che, per legittimare la richiesta di revocazione, il fatto nuovo deve essere sopravvenuto, cioè essere venuto ad esistenza dopo il passaggio in giudicato della decisione che si intende impugnare, e tale da determinare un esito differente del giudizio, mentre il fatto decisivo, sebbene già esistente, deve essere incognito, nel senso che non poteva essere conosciuto nel precedente procedimento.

Quanto ai “nuovi documenti”, è appena il caso di sottolineare che non sono fatti, bensì prove. Essi, dunque, non potevano essere assolutamente presi in considerazione nella fase rescindente del giudizio di revocazione sia perché, come già rilevato, non sono eventi materiali, costituendone, tutt'al più, la prova, sia perché, coerentemente, non sono menzionati nell'ipotesi codificata sotto la lettera d) dell'art. 63 del CGS, rientrando invece nel diverso caso delineato nella lettera c), laddove è detto che è possibile impugnare per revocazione una decisione “se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”.

Ma non è tutto. Il Collegio di Garanzia, nella pagina successiva, continua a mescolare i fatti con le prove documentali: “I nuovi fatti e nuovi elementi, conosciuti dopo le sentenze di proscioglimento, se conosciuti prima avrebbero potuto [...] portare, secondo la Procura Federale e, poi, secondo la Corte Federale, ad una diversa pronuncia [...] I fatti emersi dagli atti successivamente acquisiti dopo le due precedenti sentenze federali di proscioglimento sono, peraltro, pacificamente rilevanti ai fini disciplinari, come ritenuto dalla Corte Federale, e quindi decisivi ai fini di un rinnovato giudizio che poteva essere solo di revocazione, in relazione ai fatti già contestati, tenuto conto che il giudizio su tali contestazioni si era concluso con il proscioglimento dei deferiti a causa anche della mancata conoscenza degli elementi che erano stati poi trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino [...]” (pag. 31). Ed ancora: “Non è, quindi, mutato il *thema decidendum* [...] ma è il quadro probatorio emerso dai documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica che si è rafforzato in modo decisivo (e con elementi nuovi e non conosciuti), tanto da poter giustificare la richiesta di revocazione della sentenza di assoluzione già emessa sulla base del materiale probatorio all'epoca a disposizione della Procura Federale e sulla base del quale gli organi della Giustizia Federale avevano pronunciato l'assoluzione dei ricorrenti” (pag. 35).

In sostanza, l'acquisizione dei nuovi documenti, se, da un lato, viene magnificata per aver permesso alla CFA “di effettuare una nuova valutazione e una nuova qualificazione dei fatti anche in relazione all'elemento soggettivo”, dall'altro, rivela un arcano neanche troppo nascosto, ovvero che non vi sono realmente fatti decisivi non analizzati e fatti sopravvenuti, avendo i giudici federali impropriamente utilizzato il materiale proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino per rivalutare e riqualificare il medesimo quadro fattuale in precedenza già esaminato nella decisione n. 89/2022. Detto più semplicemente e chiaramente, se i fatti sono gli stessi che avevano portato al proscioglimento di tutti i deferiti, la richiesta di revocazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Altrettanto significativo, nel senso dell'insussistenza di quei particolari fatti che, soli, avrebbero potuto legittimare la “riapertura” del procedimento, è il seguente passo della decisione in esame: “Gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino e acquisiti dalla Procura Federale hanno solo consentito di dare piena contezza del sistema che era stato posto in essere dai deferiti per alterare le operazioni di trasferimento dei calciatori con plusvalenze sostanzialmente sganciate dai valori di mercato e con alterazione delle evidenze contabili. Dalla

nuova documentazione acquisita è, peraltro, emerso con chiarezza che tali alterazioni non erano frutto di operazioni isolate, ma vi era una preordinata sistematicità delle condotte” (pag. 34).

Qui, da una parte, si parla palesemente soltanto di prove documentali; dall'altra, si afferma che, con tali prove, si è scoperto che le plusvalenze fittizie e le alterazioni dei documenti contabili erano la conseguenza di comportamenti sistematici e non di singole operazioni. Quest'ultima notazione confligge però apertamente con il contenuto dell'atto di deferimento nel quale, come visto, l'inculpazione fa riferimento, nell'attuazione di un unico disegno, ad un numero cospicuo di operazioni, alla contabilizzazione di plusvalenze fittizie ed all'alterazione sistematica dei libri contabili.

Tirando le fila del discorso, se, come affermato dallo stesso Collegio di Garanzia, i documenti provenienti dalla Procura della Repubblica di Torino non hanno inciso sul *thema decidendum* (cioè sulle circostanze di fatto), che è rimasto inalterato, avendo arricchito in maniera determinante soltanto il quadro probatorio – e non poteva essere altrimenti perché quei documenti, lo si ripete, sono prove e non fatti –, è evidente che la richiesta di revocazione avrebbe dovuto essere rigettata essendo stata formulata ai sensi della specifica ipotesi dell'esistenza di fatti decisivi non esaminati, in quanto non noti, e di fatti nuovi sopravvenuti che, qualora fossero stati conosciuti, avrebbero comportato un esito diverso.

La declaratoria di ammissibilità della revocazione è dunque affidata ad una motivazione solo apparente, viziata dalla confusione fin qui descritta. Viceversa, poiché la revocazione è un mezzo straordinario di impugnazione dai confini ben circoscritti, il giudizio sulla sua ammissibilità avrebbe dovuto essere espresso con grande accuratezza, evidenziando in maniera chiara i singoli elementi di fatto (quelli decisivi non esaminati in precedenza oppure i nuovi sopravvenuti) che legittimavano la “riapertura” del procedimento.

Né potrebbe seriamente sostenersi che la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino contiene comunque, a tutto concedere, elementi fattuali perché, a ragionare così, alla fine si confonderebbe l'accadimento materiale (il fatto) con la prova che di esso deve essere data. I documenti sulla base dei quali è stata chiesta la revocazione sono serviti semplicemente a fornire la prova di fatti (e cioè la reiterazione delle molteplici operazioni di plusvalenze artificiali dirette alla sistematica alterazione dei libri contabili) cristallizzati nell'atto di deferimento datato 1° aprile 2022 e non provati nel corso del procedimento conclusosi con il proscioglimento.

Resta allora da chiedersi perché la Procura Federale non abbia fondato il ricorso per revocazione sulla diversa ipotesi di cui alla lettera c) del citato art. 63 del CGS. La risposta, scontata, si trova proprio in tale disposizione nella quale è scritto che si può ricorrere all'impugnazione per revocazione se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto fornire prove documentali nel procedimento già concluso. Nella fattispecie in esame, invece, l'impossibilità è dipesa da una scelta strategica della Procura Federale che ha deciso di effettuare il deferimento quando l'indagine della Procura della Repubblica di Torino era ancora agli albori: “L'Organo inquirente provvedeva quindi a istruire il procedimento disciplinare mediante l'acquisizione di articoli di stampa, anche estera, chiedeva e otteneva dalla Procura

della Repubblica di Torino le copie di due verbali di sequestro eseguiti nei confronti della JUVENTUS e dei suoi organi direttivi [...]” (così si legge a pag. 17 della decisione n. 128/2022 del TFN).

La scelta di non attendere l’esito delle indagini della Procura torinese ha avuto riflessi negativi sull’atto di deferimento, rimasto privo di un adeguato corredo probatorio, con la conseguenza del proscioglimento dei deferiti. Successivamente, quando ha ricevuto le prove documentali delle quali prima non era in possesso, la Procura Federale, non potendo certo invocare la lettera c) dell’art. 63, ha “costruito” ciononostante il ricorso per revocazione su documenti presentati come fatti decisivi non esaminati, perché non conosciuti in precedenza, e come fatti nuovi sopravvenuti. Anche su questo aspetto c’è un passaggio della decisione del Collegio di Garanzia che rimanda un’eco di cattiva coscienza: “Neppure, considerate le esigenze di celerità che connotano la giustizia sportiva, può essere censurata la circostanza che il giudizio federale sulle plusvalenze si era concluso prima della avvenuta acquisizione di tutto il materiale che, anche sulle plusvalenze, è stato poi trasmesso da parte della Procura della Repubblica di Torino, che ha poi determinato la fase del giudizio di revocazione” (cfr. pag. 31).

Le esigenze di celerità della giustizia sportiva, che rievocano gli ideali chiovendiani di concentrazione ed immediatezza del processo, vanno lette solo ed esclusivamente nel senso della necessità di addivenire ad una rapida definizione del giudizio, ma nulla hanno a che vedere con le scelte processuali delle parti: si vuole cioè dire che la decisione della Procura Federale – col senno di poi rivelatasi frettolosa e poco accorta – di procedere con il deferimento senza disporre dei necessari riscontri probatori non avrebbe dovuto essere considerata neutra (*rectius: tamquam non esset*) ai fini del giudizio perché per tale via, oltre ad essere violate, come visto, le norme del CGS sulla revocazione, si è finito col ledere anche il fondamentale principio del *ne bis in idem*. Detto diversamente, nel caso di specie, il ricorso per revocazione, lungi dall’essere basato, così come dichiarato, sul mancato esame di fatti decisivi non conosciuti e su fatti nuovi sopravvenuti, in realtà – in un quadro fattuale immutato – era affidato a prove documentali di cui una delle parti prima non disponeva, ma per sua scelta, non avendo voluto aspettare i risultati dell’inchiesta penale. Pertanto, superata la barriera dell’ammissibilità pur non sussistendone i presupposti, la revocazione, incentrata sui medesimi fatti in relazione ai quali era già stato pronunciato il proscioglimento della Juventus, ha consentito di sottoporla illegittimamente a giudizio una seconda volta per quegli stessi fatti.

Guardando anche questa volta, e solo per completezza espositiva, a ciò che accade nel processo civile, laddove l’impugnazione *de qua*, tra le altre ipotesi, è ammessa “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario” [art. 395, n. 3), c.p.c.], è opportuno segnalare che tale disposizione è stata sempre interpretata nel senso che i documenti devono preesistere alla decisione da revocare; ne consegue che è inammissibile la revocazione

basata su documenti formati successivamente alla decisione impugnata,<sup>7</sup> anche se si riferiscono a fatti già verificatisi.<sup>8</sup>

Sull'applicazione dell'art. 4 del CGS il Collegio di Garanzia convalida le tesi espresse dalla CFA affermando: "La sentenza si sofferma diffusamente, descrivendolo in dettaglio, sul comportamento societario che 'integra l'illecito disciplinare sportivo', sottolineando correttamente come la valutazione di esso 'implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto a un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie', costruendo una nozione di lealtà sportiva in linea con i principi giurisprudenziali elaborati in materia. Del resto, dai nuovi elementi acquisiti nel giudizio, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica di Torino, è emerso con chiarezza, come si è già detto esaminando il secondo motivo di ricorso, che le alterazioni dei valori dei calciatori (e, quindi, le plusvalenze fittizie) non erano frutto di operazioni isolate, ma che vi era una preordinata sistematicità delle condotte e, quindi, l'esistenza di comportamenti non corretti 'sistematici e ripetuti', frutto di un disegno preordinato, che hanno prodotto chiari effetti (voluti dagli stessi attori) sui documenti contabili della società e, quindi, in definitiva, anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive, con la conseguente coerente applicazione, ai fini della fattispecie sanzionabile, dell'art. 4, comma 1, del CGS della FIGC" (pag. 44).

Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione in commento, la violazione delle regole societarie dettate in materia gestionale ed economica, espressamente previste dall'art. 31 del CGS, integra soltanto gli estremi dell'illecito amministrativo e nient'altro. L'idea di ricondurre qualunque condotta nell'alveo del principio di lealtà, anche quelle ontologicamente diverse dall'attività sportiva in senso stretto, produce, oggettivamente, un'ingiustificata sovrapposizione tra due piani (il piano societario e quello sportivo) che sono e non possono non restare distinti: la politica societaria, che si realizza attraverso atti di gestione di natura economica ed amministrativa, non incide affatto sull'esito della gara sportiva, a meno che quegli atti, rivelatisi illeciti o irregolari, abbiano consentito di partecipare ad una competizione, che altrimenti sarebbe rimasta preclusa, o di alterare il risultato sportivo. Solo in questo caso allora – e dunque soltanto se esiste un rapporto diretto di causa ed effetto – potrebbe dirsi che la partecipazione alle competizioni sportive sia stata sleale con l'eventuale conseguenza dell'applicazione dell'art. 4.

Questa norma – che impone ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l'ordinamento federale, di osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" – pur nella vaghezza del suo perimetro (quali sono i rapporti che è possibile riferire comunque all'attività

<sup>7</sup> Cass., 18 maggio 1996, n. 4810; Cass., 18 agosto 1997, n. 7653; Cass., 28 dicembre 2016, n. 27127; Cass., 30 novembre 2017, n. 28731.

<sup>8</sup> Cass., 20 febbraio 2015, n. 3362.

sportiva?), sembra essere assai puntuale nell'individuazione del bene tutelato che è, per l'appunto, l'attività sportiva sulla cui definizione non possono esservi dubbi.

Quella delineata dall'art. 4 è quindi una fattispecie strutturalmente aperta e teleologicamente determinata (ve ne sono altre nel nostro ordinamento giuridico, ad esempio l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori) nella quale il rispetto dei valori di lealtà, correttezza e probità, cui improntare ogni relazione, deve essere misurato con esclusivo riferimento all'attività sportiva.

Così interpretato, l'art. 4 avrebbe un campo di applicazione meno esteso, ma più coerente con il suo tenore letterale e la *ratio* ad esso sottesa.

Per quanto riguarda la mancata esplicitazione del ragionamento seguito per fissare in 15 punti di penalizzazione la sanzione da comminare alla Juventus, il Collegio di Garanzia - sollecitato a tanto anche dal Procuratore Generale dello Sport che aveva chiesto l'annullamento della decisione della CFA con rinvio per la sola parte relativa all'attribuzione dei punti di penalità alla Juventus per carenza di motivazione (cfr. pag. 24) – ha annullato la suddetta decisione, con riferimento ai consiglieri di amministrazione privi di deleghe operative, per non aver essa spiegato i motivi delle loro responsabilità e tale annullamento, di conseguenza, si è esteso, “per trascinamento, alla posizione della società Juventus F.C. S.p.A.”. Questo il passaggio saliente: “Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus F.C. S.p.A. risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venire meno, per l'accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d'Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus F.C. S.p.A.” (pag. 73).

In sostanza, il Collegio di Garanzia, sebbene la decisione della CFA, come rilevato pure dal Procuratore Generale dello Sport, avesse omesso di motivare sulla quantificazione della penalizzazione inflitta alla Juventus, ha ritenuto che tale omissione fosse circoscritta alla sola posizione degli amministratori privi di deleghe, sostenendo che la rinnovata analisi dell'apporto causale di ciascuno di essi si sarebbe riverberata anche sulla sanzione irrogata a carico della società.

Anche qui, a voler essere sinceri, la confusione è tanta: nella decisione della CFA non c'è un rigo che spieghi i motivi per i quali i punti di penalizzazione debbano essere 15 e non 9, così come peraltro richiesto dalla Procura Federale. Se questo è vero, ne deriva l'ineseguibilità del compito affidato ai giudici del rinvio non avendo questi ultimi alcun metro di paragone. La CFA, infatti, nello stabilire la penalizzazione di 15 punti, lo ha fatto apoditticamente senza indicare il criterio adottato, impedendo in tal modo ogni valutazione del suo operato. Sul punto, pertanto, quella decisione avrebbe dovuto essere annullata *sic et simpliciter* perché, se la sanzione *de qua* è stata applicata alla Juventus in considerazione dei comportamenti di chi ha agito per essa (rappresentanti, dirigenti e amministratori senza delega), la determinazione della sua misura, con riferimento al contributo di ciascuno di essi, non risulta affatto chiarita.

### 3.3. Il grado di rinvio

Passando all'ultima pronunzia (la n. 110 del 30 maggio 2023), quella emessa dalla CFA quale giudice del rinvio, va subito evidenziato che, nel percorso argomentativo di tale decisione, che ha portato al proscioglimento dei consiglieri non delegati, vi è la conferma, ove mai ve ne fosse ancora bisogno e sia pure indirettamente, che il ricorso per revocazione era da dichiarare inammissibile essendo basato su prove documentali e non su fatti: “Nella revocazione gli elementi di novità [...] erano rappresentati dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai documenti oggetto di sequestro giudiziario e dagli atti di indagine della Consob” (pag. 13).

Anche i giudici del rinvio, sebbene ciò esulasse dal compito affidatogli dal Collegio di Garanzia, non hanno mancato di sottolineare l'importanza dell'art. 4 per l'ordinamento sportivo, richiamando alcuni precedenti della stessa CFA nei quali tale norma viene vista – è bene dirlo senza giri di parole – come lo strumento per elaborare al momento stesso della decisione la regola della fattispecie concreta: “Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo positivi principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l'art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L'art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l'inconveniente dell'eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice” (pag. 11).

Ora, nessuno può mettere in discussione la necessità, per qualunque ordinamento, di dotarsi di clausole generali – e l'art. 4 rientra certamente in tale categoria – ma non è possibile pensare che, in un settore nel quale peraltro vengono in rilievo interessi economici stratosferici, l'applicazione concreta di una simile clausola sia insindacabilmente rimessa all'interprete, libero di riempirla, con assoluta discrezionalità, dei più diversi contenuti ed anche a prescindere dal bene tutelato (l'attività sportiva) che, in quella disposizione, circoscrive lo spazio entro il quale si esplicano i principi di lealtà, probità e correttezza.

All'esito del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, la CFA era chiamata a verificare se ed in quale misura vi fosse stato il contributo dei consiglieri non operativi, per poi tenerne conto ai fini della quantificazione della penalizzazione nei confronti della Juventus.

In considerazione del vuoto motivazionale riscontrabile nella decisione che aveva inflitto i 15 punti di penalizzazione, tale compito, come già sottolineato, non poteva essere eseguito. Ed infatti il giudice del rinvio, dopo aver prosciolto i consiglieri non provvisti di delega, ignorando

– perché mai scritto e spiegato – quanto di quella pena fosse ascrivibile a questi ultimi, è stato costretto a compiere un’operazione che non gli era stata richiesta, e cioè fissare i criteri per stabilire quanti punti di penalizzazione infliggere alla Juventus.

E così la Corte, pur dichiarando di voler tenere conto del contributo causale di ciascuno dei quattro consiglieri operativi (Fabio Paratici, Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini), “in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame”, e delle sanzioni loro irrogate, ha poi utilizzato, di fatto, come parametro di riferimento, esclusivamente queste ultime impiantando una proporzione nella quale la maggiore pena inflitta al primo di essi (30 mesi di inibizione) equivale a 4 punti di penalizzazione in classifica.

Tutto questo in un quadro caratterizzato da un evidente *deficit* di logica: infatti il Procuratore Federale, che nel procedimento terminato con il proscioglimento di tutti i deferiti aveva concluso per l’applicazione della sanzione dell’ammenda (800.000 euro), in sede di revocazione ha chiesto la penalizzazione di 9 punti in classifica, diventati poi 15 nella relativa decisione senza alcuna spiegazione delle ragioni di tale aumento; dinanzi al giudice del rinvio, con la pronuncia del Collegio di Garanzia che aveva posto la questione dei consiglieri senza delega, ha chiesto la penalizzazione di 11 punti in classifica, sanzione ridotta a 10 nella decisione finale. In questa babele la ricerca della coerenza è compito arduo per l’interprete!

Anche nella parte della decisione più specificamente destinata alla quantificazione della sanzione vi è la riprova dell’esistenza del peccato originale (vale a dire il fatto che la revocazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile) perché la CFA, nel respingere un’obiezione della difesa della Juventus riguardante la circostanza che “nei primi due gradi di giudizio la Procura federale aveva invocato l’applicazione della sola sanzione pecuniaria per euro 800.000,00”, si è così espressa: “Tale misura era conseguente alle risultanze probatorie rinvenute prima del giudizio di revocazione e quindi prima dell’acquisizione della documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino” (pag. 16).

Il giudice del rinvio, infine, si è soffermato sulle caratteristiche (afflittività, proporzionalità e ragionevolezza) della sanzione, analizzandole nell’ordine poc’anzi esposto che invece andrebbe esattamente rovesciato nel senso che essa deve essere innanzi tutto ragionevole, poi proporzionata, quindi afflittiva.

Qui, in particolare, preme prendere posizione sul concetto di afflittività dato che di esso si è fatto un gran discutere e spesso senza cognizione di causa.

Di certo l’afflittività non può essere declinata nel senso preteso dalla Procura Federale le cui conclusioni, come riportato a pagina 17 della decisione in commento, formulate ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera g), del CGS, sono state le seguenti: “sulla base dei principi indicati dal Collegio di Garanzia, nonché tenuto conto della classifica del campionato in corso e del principio di afflittività, irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti 11 (undici) da scontarsi nella corrente stagione sportiva portando quindi la società da 69 a 58 punti. Ogni diversa sanzione che permettesse alla società di partecipare alle competizioni europee sarebbe *inutiliter data*”.



Questa singolare lettura del concetto in parola pecca evidentemente di parzialità perché, se è vero che “Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività” (art. 44, comma 5, del CGS), è altrettanto vero, però, che proprio l’art. 8, comma 1, lettera g), dello stesso codice precisa che “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. Ciò vuol dire che l’afflittività non può essere decisa con la classifica di quel momento alla mano o dipendere da essa; al contrario, la sanzione prima andrà individuata in termini di ragionevolezza e proporzionalità, dopo di che la sua esecuzione, qualora non abbia conseguenze afflittive nella stagione sportiva in corso, dovrà essere rinviata alla stagione successiva.

L’interpretazione appena fornita, per essere pienamente coerente con il tenore letterale della norma, presupporrebbe allora che l’afflittività sia misurata non durante lo svolgimento della stagione sportiva, ma al termine della stessa perché solo in tale frangente è possibile valutare in modo definitivo i riflessi della penalizzazione sulla classifica della competizione.

In una prospettiva *de iure condendo* sarebbe perciò auspicabile una modifica parziale dell’art. 19, comma 2, del CGS (“Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive”) nel senso di posticipare alla conclusione della stagione sportiva soltanto l’esecuzione della penalizzazione di punti in classifica.

#### 4. Considerazioni conclusive

A valle di questa intricata controversia restano aperti alcuni interrogativi ai quali le pronunzie fin qui esaminate non hanno dato risposte convincenti ed adeguate.

La mancanza di una norma che vieta le plusvalenze fittizie avrebbe dovuto portare alla conclusione della loro liceità, in sintonia con gli insegnamenti della teoria generale del diritto secondo cui ciò che non è vietato dall’ordinamento giuridico è permesso e, perciò, lecito.

Riscontrata questa lacuna, i giudici federali, in un primo momento, hanno chiesto un intervento urgente del Consiglio Federale per colmare il vuoto normativo; successivamente, con le incongruenze sopra evidenziate, hanno condannato una sola società sul presupposto che la pratica delle plusvalenze, se ripetuta sistematicamente nel tempo, lede il principio di lealtà sancito dall’art. 4 del CGS – da ritenersi prevalente sulla norma speciale (l’art. 31 dello stesso Codice), questa sì esistente, che disciplina le violazioni in materia gestionale ed economica – ed è quindi sanzionabile con la penalizzazione di punti in classifica.

Questo *modus operandi* si traduce in una discutibile costruzione teorica secondo cui, poiché non esiste una disposizione recante il divieto di effettuare plusvalenze artificiali, non è possibile sanzionare le singole operazioni di scambio anche perché, peraltro, non c’è un metodo universalmente riconosciuto, e neppure parametri oggettivi, per stabilire la valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore; se però le operazioni che consentono di realizzare le plusvalenze vengono reiterate in un arco temporale più o meno lungo, fino ad assurgere a sistema, esse configurano la violazione del

principio di lealtà che deve essere sanzionata con la penalizzazione, di uno o più punti in classifica, della sola società che ha realizzato tale “pratica sistematica”, restandovi estranee quelle che con essa hanno negoziato qualche sporadico affare per aver partecipato a poche operazioni.

Inutile dire che questa teoria, tanto originale quanto artificiosa, non regge sotto il profilo logico e neppure dal punto di vista giuridico sol che si pensi che le plusvalenze fittizie – conseguite, cioè, con operazioni di scambio di calciatori con valori gonfiati o comunque incongrui – presuppongono il concorso necessario di due soggetti, con vantaggi patrimoniali, economici e finanziari per entrambi: sarebbe allora come dire che, nel caso di un reato tipicamente plurisoggettivo, quale, ad esempio, la corruzione, a dover essere punito sia soltanto il corruttore.

Non si riesce poi davvero a comprendere come sia possibile affermare, anche a costo di sconfinare nel campo dell’illogicità, che una condotta, di per sé lecita perché non vietata, diventi illecita a causa della sua reiterazione. Delle due l’una: o quella condotta è lecita, ed allora lo è sempre, quante che siano le volte in cui essa sia stata adottata, o è illecita, ed allora è tale anche se sia stata posta in essere una volta sola; *tertium non datur*.

L’ordinamento sportivo, pur nella sua intangibile autonomia, non è comunque impermeabile ai principi generali vigenti nell’ordinamento giuridico statale, tant’è vero che essi sono espressamente richiamati (art. 3, comma 4, del CGS: “In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”). Sennonché, in questo caso, tali principi, tra i quali va senz’altro annoverato quello racchiuso nel brocardo “*Nullum crimen, nulla poena sine lege*”, sono stati disattesi perché l’inesistenza di una norma sul divieto delle plusvalenze fittizie non ha impedito di considerarle illecite, attraverso l’alchimia interpretativa di cui s’è detto, e di sanzionarle pesantemente.

La questione delle plusvalenze, pratica non regolamentata e tuttavia assai diffusa nel mondo del calcio,<sup>9</sup> aveva offerto alla giustizia sportiva l’occasione per dimostrare, a dispetto delle critiche che la dipingono come un sistema connotato da regole labili, di tenere i piedi ben saldi sul terreno delle norme scritte e dei principi generali dell’ordinamento ed invece essa, nel tentativo forse di dare un segnale forte di moralizzazione all’intero settore, ha finito con lo sprecare questa opportunità esprimendo un orientamento non proprio lineare.

L’intento “moralizzatore” era stato ben manifestato con l’invito, rivolto al legislatore federale, a dettare delle specifiche disposizioni per la disciplina del fenomeno ma, *de iure condito*, non è accettabile che, per giungere alle statuizioni di condanna, si siano interpretate in modo errato ed applicate malamente le norme del CGS.

La vicenda, nella sua interezza, continua a proiettare l’immagine di una giustizia molto autoreferenziale, nel cui ambito i principi generali dell’ordinamento non fungono da bussola

---

<sup>9</sup> Cfr. M. Ragno, *Le “voci caratteristiche” di bilancio delle società di calcio*, in *Analisi Giur. Econ.*, 2005, 2, pp. 337-366.

per guidare l'interprete, le norme vigenti sono aggirate con grande disinvoltura e le regole inesistenti vengono create sul momento, di volta in volta, da chi esercita la funzione giurisdizionale, per poi essere veicolate all'interno del CGS dall'art. 4 che appare norma per ogni evenienza.

Ad evitare il rischio di attribuire ai giudici sportivi anche il compito di creare, di fatto, le norme da applicare alla fattispecie concreta – concentrando nella funzione dello *ius dicere* anche quella dello *ius facere*, con quest'ultima che verrebbe esercitata nella più assoluta discrezionalità e al di fuori di ogni controllo –, sarebbe necessario arrestare la tendenza espansiva del suddetto art. 4 perché il principio di lealtà, anche a volerlo considerare come il fulcro di quell'ordinamento, non può avere una valenza così pervasiva da sacrificare sul suo altare valori ad esso addirittura sovraordinati (la certezza del diritto e la separazione del potere di stabilire le norme da quello di applicarle) o, quanto meno, di pari rango (i principi generali del diritto).